



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

Sezione Prima Civile

in composizione monocratica e nella persona del dr. Alfredo Granata, ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7335 del R.G.A.C. 2008, avente ad oggetto "pagamento
dell'indebitto" vertente

TRA

████████████████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv.to Franco Fabiani, elettivamente domiciliato, in Napoli, al
C.so Meridionale n. 7, presso l'Avv.to Salvatore Caiazza;

ATTORE

E

Banca Popolare di Ancona S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizia Speranza e Antonella Addeo,
elettivamente domiciliata, presso quest'ultima, in Palma Campania, alla via Salita
Belvedere n. 27

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale, le parti si sono riportate agli atti introduttivi.

=====

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. I fatti di causa.

Con atto di citazione regolarmente notificato la società istante, premesso di aver
intrattenuto un rapporto bancario acceso presso la locale filiale di Volla (NA),
richiedeva l'accertamento e la correlativa condanna alla restituzione dell'indebitto
rappresentato dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi calcolati

Il Giudice dr. Alfredo Granata

dall'istituto di credito, dalla applicazione di tassi di interessi ultralegali, per l'addebito di somme derivanti dall'utilizzo della commissione di massimo scoperto, e dei tassi soglia; concludeva, pertanto, per la condanna della complessiva somma di € 278.619,33, o diverso importo accertato, oltre il saggio degli interessi moratori.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'istituto di credito eccependo, in via principale, la prescrizione parziale per le somme eventualmente accertate ed antecedenti il decorso del termine disposto dall'art. 2946 c.c., contestando, nel contempo, integralmente le avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto della domanda incoata perché infondata.

Disposte ed espletate due c.t.u. contabili, lo scrivente, all'udienza del 2.10.2018, precisate dalle parti le conclusioni di cui all'epigrafe, ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, va osservato che l'odierna parte attrice ha, innanzitutto, ottemperato l'onere probatorio sopra descritto, dimostrando l'esistenza del rapporto di conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare di Ancona, atteso che la sussistenza del rapporto bancario risulta incontestato tra le parti pur rilevando carenze probatorie in merito alle stipule afferenti le condizioni applicate al correntista ed ai saggi di interesse, come sarà meglio specificato in sede di analisi della CTU depositata agli atti dal dott. Domenico Bellobuono.

Va rilevato, inoltre, che, nel rapporto di conto corrente, gli estratti conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del credito della banca, ove il correntista - come nella fattispecie in esame - non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione (cfr., Cass. Civ. nn. 14234/2003, 12200/2003, nonché, Cass. Civ. n. 18650/2003, concernente l'efficacia dell'estratto di saldo conto anche nell'ordinario giudizio di cognizione), precisandosi, altresì, che è irrilevante che le risultanze dei suddetti estratti non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni salvo quelle afferenti al pagamento, la intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'asserita applicazione di tassi ultralegali e della non pattuita commissione di massimo scoperto), al fine di superare l'efficacia probatoria dei suddetti documenti (cfr., Cass. Civ. n. 12169/2000).

Va comunque, precisato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti soltanto sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nei conti derivino (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ. nn. 18626/2003, 10186/2001, 10129/2001, 8989/97, 1978/96).

Da tanto consegue che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente, derivante dall'art. 1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell'atto e del contratto da cui esse derivano (cfr., Cassazione civile sez. I, 31 ottobre 2008, n. 26318, cit. Cassazione civile sez. I, 31 ottobre 2008, n. 26318, cfr. Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996).

=====

Il Giudice dr. Alfredo Granata

2.- L'applicazione di tassi ultralegali nonché della commissione di massimo scoperto.

Richiamato quanto sopra detto circa la contestabilità degli estratti conto ove quest'ultimo si fondi su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita, parte opponente ha innanzitutto contestato il saldo del conto corrente n. 128033509 accesso dalla debitrice principale sotto il profilo della nullità della clausola del contratto di conto corrente deputata ad individuare la misura degli interessi ultralegali.

Orbene, è noto che, anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 154/92 (8.7.1992), la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che sono nulle, per contrasto con la previsione di cui all'art. 1346 c.c., le clausole contrattuali che determinano il tasso d'interesse applicato, riferendosi agli interessi usualmente praticati su piazza, senza distinguere fra le varie categorie di essi e, quindi, senza consentire di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (cfr., Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; 11 novembre 1997, n. 11042; 8 maggio 1998, n. 4696; 23 giugno 1998, n. 6247; 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. 29 novembre 1996, n. 10657; 18 aprile 2001, n. 5675; 11042-97, cit.; n. 9465-2000, cit.; 6 dicembre 2002, n. 17738, citata).

La nullità in esame, poi, non può essere sanata dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso periodicamente inviate dalla banca al cliente; in tal caso, infatti, gli interessi vanno considerati come pattuiti senza la forma scritta essendo irrilevante che il contratto sia stato sottoscritto in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154/1992 (cfr., Cass. 1.2.2002 n. 1287, 28.3.2002 n. 4490 e Cass. 18.4.2001 n. 5675).

Tanto premesso, venendo al caso di specie, rileva lo scrivente che l'istituto di credito, contrariamente a quanto sostenuto, non ha fornito la prova di aver pattuito per iscritto il tasso di interesse convenzionale, così come si evince dalle premesse svolte dal consulente tecnico incaricato, dott. Domenico Bellobuono.

Parimenti, nonostante il predetto tasso abbia subito, durante lo svolgimento del rapporto, delle modifiche *in peius* per il correntista, non vi è in atti la prova che quest'ultime sono state legittimamente disposte nell'ambito dell'esercizio dello *ius variandi*, non essendosi l'istituto di credito attenuto alla richiamata disciplina propria dei contratti tra banca e professionisti (art. 4 e 6 legge 154/92 e artt. 117 e 118 T.U.B.).

Precisa, inoltre, il consulente che gli unici documenti utili reperiti in atti afferiscono al periodo intercorso tra il primo trimestre 1997 ed il quarto trimestre 2005.

Rileva, inoltre, che alcuna pattuizione risulta asseverata per il tasso di interesse debitorio e creditorio, né per la capitalizzazione degli interessi anatocistici, tanto meno per la commissione di massimo scoperto, spese di conto e spese fisse di chiusura, eccezion fatta all'originale contratto di apertura di credito per "castelletto" contenente una specifica pattuizione del saggio di interesse commisurato in ragione del 7,75% in più rispetto a quello minimo pari per il periodo indicato (20,25%).

E' noto come lo *ius variandi* consiste nella facoltà riconosciuta alla banca di apportare delle modifiche peggiorative alle condizioni negoziali previste nei contratti di durata stipulati con i propri clienti.

Il Giudice dr. Alfredo Granata

Più precisamente, tale facoltà permette alle banche di modificare unilateralmente le condizioni previamente stabilite nei suddetti contratti, sempre che il cliente abbia sottoscritto la relativa clausola vessatoria (art. 117, 5 c., Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TUB) e che le variazioni vengano comunicate a tale soggetto nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (art. 118, 1 c., Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TUB).

Orbene, non risultano versati in atti i Decreti Ministeriali, onere, questo che gravava sulla parte attrice, pertanto nulla ha ricalcolato il CTU in merito.

Rilevante, invece, risulta il motivo con cui è stata contestata la validità della commissione di massimo scoperto, non specificamente prevista dallo stipulato contratto di conto corrente come dedotto dal CTU in atti.

All'uopo, va segnalato che con la recente decisione del 7 marzo 2017 n. 5609, la Cassazione ha escluso l'applicazione degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta: "infatti, affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa". Tale condizione - che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse -, oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto bancario (Cass. n. 2072/2013; Cass. n. 12276/2010).

La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta, dunque, la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi ultralegali percepiti.

Pertanto il CTU ha effettuato l'epurazione di tutte le annotazioni relative alla CMS, non essendo convenuta, specificamente, per iscritto alcuna pattuizione.

=====

3.- *Anatocismo e capitalizzazione trimestrale.*

Orbene, l'attore ha contestato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori posta in essere dall'istituto di credito in violazione dell'art. 1283 c.c., domandando, pertanto, il ricalcolo del saldo di conto corrente - nella misura reclamata dalla banca - mediante l'eliminazione delle corrispondenti poste illegittimamente addebitatigli.

Orbene, può considerarsi sostanzialmente dimostrato *per tabulas* che nel rapporto in questione è stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come emerge dalle conclusioni rese dal consulente incaricato dell'indagine.

Si pone dunque la *vexata quaestio* della sorte delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente stipulati anteriormente all'entrata in vigore della citata delibera e protrattisi anche per il periodo successivo, dovendosi pertanto acclarare a quali condizioni le stesse possano ritenersi legittime nonostante il mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

La nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai pacifica in giurisprudenza, tanto da potersi ritenere *ius receptum*.

L'art. 25 del decreto legislativo numero 342 del 1999 ha ricevuto attuazione - per la parte relativa all'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche - tramite l'articolo sette della delibera CICR del 9 febbraio 2000; tale delibera dispone, che: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.; 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.; 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

La delibera, dunque, consentiva l'adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche a determinate condizioni: se l'adeguamento non comportava un peggioramento delle condizioni applicate in precedenza, la banca poteva provvedere unilateralmente all'adeguamento della clausola mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il termine del 30 giugno 2000, dandone comunicazione scritta al correntista alla prima occasione utile e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Nel caso, invece, in cui per effetto dell'adeguamento la clausola anatocistica comportasse effetti peggiorativi per il correntista, non era più sufficiente il meccanismo di adeguamento di cui sopra, ma la banca avrebbe dovuto rinegoziare le clausole, ottenendo una specifica approvazione da parte del cliente.

Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi.

Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente.

Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva).

Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa

Il Giudice dr. Alfredo Granata

pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.

L'istituto di credito, infatti, non ha depositato alcun atto, sottoscritto anche dall'attore, attestante l'intervenuta rinegoziazione della clausola *de qua*, mediante l'esplicita previsione, per il periodo successivo al 1.7.2000, della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, vale a dire con l'espressa pattuizione di una periodicità paritetica banca-correntista.

Dunque se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purché siano rese conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non ne è invece possibile una modifica unilaterale.

Va ulteriormente notato, poi, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni. Si tratterebbe invero, di una modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare.

Peraltro, tornando al caso in esame, anche a voler considerare in ipotesi non peggiorative le clausole in questione, si deve rilevare che la Banca non ha dato prova né della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni in data 26 giugno 2000, né di aver "fornito opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.", come richiesto dal comma due dell'art. 7 della delibera CICR.

Orbene, una volta acclarata l'illegittimità dell'operata capitalizzazione, seppur applicata nel rispetto del criterio della pariteticità, occorre stabilire le conseguenze rapportabili alla declaratoria di nullità della corrispondente clausola anatocistica.

Di recente sul punto si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, aderendo alla tesi secondo cui all'invalidità delle clausole anatocistiche deve conseguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione.

Superandosi il precedente contrasto giurisprudenziale (evidente in distretti come quello della Corte di Appello di Napoli, ove i giudici di primo grado aderivano prevalentemente alla tesi della non capitalizzazione e la Corte di Appello a quella della capitalizzazione annuale), la Corte di Cassazione, quindi, ha chiarito l'infondatezza dell'altro tipico argomento difensivo utilizzato dalle banche per sostenere la capitalizzazione annuale degli interessi passivi, in sostituzione di quella trimestrale oramai divenuta illegittima.

In particolare, gli Istituti di credito affermavano che, essendovi una duplice previsione contrattuale di chiusura contabile annuale del conto e, quindi, anche degli interessi e di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la caducazione di quest'ultima, non si poteva estendere alla prima; in altre parole, si trattava di una doppia clausola, venuta meno la quale restava operante l'altra.

Le SU, invece, affermano che la prima clausola si riferisce esclusivamente agli interessi creditori del correntista.

Viene respinta, quindi, la tesi di alcuni Tribunali di merito, secondo cui dall'art. 1284 c.c. sarebbe desumibile un principio di capitalizzazione annuale degli interessi su conti correnti bancari.

L'art. 1284, comma 1 c.c., per contro, costituisce una norma volta esclusivamente ad imporre un criterio temporale uniforme di scansione per la determinazione dei saggi di interesse. Non può, quindi, da tale norma univocamente dedursi una regola di capitalizzazione sulla base dell'unità-anno.

Da ciò la necessità di non applicare nel calcolo alcun criterio di capitalizzazione.

D'altronde, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura.

In mancanza di espressa previsione contrattuale, ogni addebito per tale voce di spesa deve reputarsi del tutto indeterminato, con conseguente nullità della relativa pattuizione sotto il profilo dell'assoluta indeterminabilità dell'oggetto del contratto ex artt. 1346-1418 c.c., in quanto la totale assenza di pattuizione scritta impedisce al correntista di avere cognizione dell'entità degli addebiti e dei criteri.

Conclusivamente, nell'odierna fattispecie, all'acclarata illegittimità della clausola anatocistica deve seguire, nel ricalcolo del saldo del conto corrente, l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione.

Allo stesso modo, la medesima conclusione deve essere affermata con riferimento alla commissione di massimo scoperto, per la quale deve escludersi qualsiasi forma di capitalizzazione trimestrale.

Va, ancora, escluso che l'istituto di credito abbia applicato, durante il rapporto, tassi d'interesse di natura usuraria in quanto oltrepassanti la soglia fissata dai decreti ministeriali emanati in forza della legge 108/1996, non avendo il nominato CTU rilevato tale sconfinamento in assenza dei D.M. di riferimento.

Infatti, l'attore non ha prodotto, benchè gravato del relativo onere con riferimento alla asserita usurarietà dei tassi di interessi applicati al menzionato conto corrente, i decreti ministeriali previsti dalla L. 108/96, con riguardo ai quali, trattandosi, invero, di atti amministrativi, non può ad essi trovare applicazione il principio *jura novit curia* - art. 113, primo comma, c.p.c. - dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali non comprendono gli atti suddetti (cfr. Cass. Civ. n. 8742/2001).

Va, infine, affrontata la questione afferente la prescrizione eccepita dalla convenuta banca, quanto relativa al periodo eccepito in comparsa.

All'uopo, tale deduzione difensiva va del tutto disattesa, ciò in virtù di quanto statuito dalla nota pronunzia della S.C. a Sezioni Unite n. 24418/2010, la quale ha sancito che " il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su di un conto corrente

decorre dalla chiusura definitiva del rapporto", dovendosi, in merito, distinguere tra rimesse solutorie e rispristinatorie.

Ciò posto, nel rapporto contrattuale sorto tra le parti contendenti, rilevandosi un affidamento di credito le operazioni rivestono una presunzione prettamente ripristinatoria così come statuito dalla autorevole decisione della cassazione con provvedimento n. 4518/2014.

Valga, inoltre, osservare che risulta versata in atti una diffida ante causam datata 18/07/2007, a fronte di un giudizio iscritto a ruolo il 19/09/2008, con espressa salvezza del periodo di indagine svolto dal ctu in merito alle evidenze processuali rilevate.

A tal proposito va presa in considerazione l'ipotesi svolta dal consulente relativo al ricalcolo del conto non azzerato in quanto manca la prova documentale (contratto scritto e condizioni relative) sulle somme a ripetizione dell'indebitato per le carenze documentali sopra esposte, per cui la differenza a favore del correntista delle somme da ripetere ammonta ad € 78.892,54.

=====

4.- Conclusioni.

Ciò posto, deve evidenziarsi che la c.t.u. espletata, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, dal dott. Domenico Bellobuono, ha appurato, con motivazione congrua e soddisfacente, che depurando per tutto il periodo in contestazione il rapporto bancario in oggetto da ogni forma di capitalizzazione relativa agli interessi, alla Cms ed alla spese bancarie, - e quindi attenendosi ai principi sopra enunciati-, si ricava che il credito della impresa attrice ammonta ad € 78.892,54.

Ne deriva, quindi, che, in ragione del parziale accoglimento, nei termini di cui si è detto, dell'odierna domanda al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 78.892,54, oltre interessi moratori da calcolarsi.

Le spese del giudizio seguono la maggiore soccombenza dell'opponente e si liquidano di ufficio secondo i dettami ex DM/55/2014.

Infine, le spese di c.t.u., infine, restano definitivamente a carico di parte soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:

accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da società attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 78.892,54, oltre interessi moratori da calcolarsi dalla domanda;

condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano, di ufficio ed in mancanza di specifica, in complessivi € 13.400,00, oltre € 828,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

a) pone le spese di cui definitivamente a carico della convenuta.

Nola, 03.04.2019

IL GIUDICE

(dott. Alfredo Granata)

Tribunale di Nola
Depositato il 04 APR 2019



IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Simonetti